

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3467 del 23/06/2026
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Imola (BO), Via Umberto Terracini n.13, richiesta dalla società Cooperativa Produttori Romagnoli Avicoli Co.P.R.A. Soc.Coop Agricola (in sigla Co.P.R.A. Soc Coop Agr.) per l'attività di raccolta, selezione e confezionamento uova
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3638 del 23/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventitre GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Imola (BO), Via Umberto Terracini n.13, richiesta dalla società Cooperativa Produttori Romagnoli Avicoli – Co.P.R.A. Soc.Coop Agricola (in sigla Co.P.R.A. Soc Coop Agr.) per l'attività di raccolta, selezione e confezionamento uova.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 21 gennaio 2026 di approvazione della deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 151/2025 del 04/12/2025 con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da "Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - AACM" in "Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana - AAEME", ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Nuovo Circondario Imolese in data 06/02/2026 e acquisita da Arpae con PG/2026/27313 del 12/02/2026 (**pratica Sinadoc 7134/2026**) dal procuratore della società Cooperativa Produttori Romagnoli Avicoli – Co.P.R.A. Soc.Coop Agricola (in sigla Co.P.R.A. Soc Coop Agr.) (C.F. 01785690403 e P.IVA 01785690403), con sede legale in Comune di Cesena (FC), Via Cavecchia n. 75, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento sito in Comune di Imola, via Um-

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

berto Terracini n.13;

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originate dall'attività di raccolta, selezione e confezionamento uova svolta presso lo stabilimento in oggetto, titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali {Soggetto competente Arpae - AAEME};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente Arpae - AAEME};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente SUAP del Nuovo Circondario Imolese quale soggetto delegato dal Comune di Imola};

DATO ATTO che lo stabilimento non è soggetto a screening

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica .

- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*”.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia “*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*”.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”, in particolare art. 8 “*Disposizioni in materia di impatto acustico*”, commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 “*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*”;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 “*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”.*”.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- Arpae - AAEME con nota PG/2026/32855 del 20/02/2026 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Imola, Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Hera Spa, AUSL di Imola e Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.
- Arpae - AAEME con nota PG/2026/57252 del 23/03/2026 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP con nota del 01/04/2026, acquisita agli atti di Arpae con PG/2026/59801 del 01/04/2026, richiedeva all'impresa istante le integrazioni, poi trasmesse dal SUAP ad Arpae con nota acquisita con PG/2026/72608 del 21/04/2026;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti agli atti di Arpae i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Parere per la matrice emissioni in atmosfera dell'AUSL di Imola (PG/2026/35847 del 25/02/2026);
- Parere per la matrice scarichi industriali in pubblica fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A. (PG/2026/68817 del 15/04/2026);
- Relazione Tecnica Istruttoria di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna per la matrice scarichi

industriali in acque superficiali ed emissioni in atmosfera (PG/2026/87870 del 13/05/2026);

- Relazione Tecnica Istruttoria di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna per la matrice di impatto acustico (PG/2026/87876 del 13/05/2026);
- Parere per la matrice Acustica del Nuovo Circondario Imolese per conto del Comune di Imola (PG/2026/90396 del 18/05/2026);
- Parere idraulico per la matrice scarichi industriali in acque superficiali del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (PG/2026/104317 del 09/06/2026);
- Nulla osta per la matrice scarichi in acque superficiali Nuovo Circondario Imolese per conto del Comune di Imola (PG/2026/104317 del 09/06/2026);

CONSIDERATO che alla data di redazione del presente atto il Comune di Imola, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico/edilizi

CONSIDERATO inoltre che relativamente alla matrice scarichi idrici, si prende atto della dichiarazione presentata a questa Agenzia con nota datata 22/01/2026 dalla società istante che attesta la presenza di scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura (pertanto ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato)

CONSIDERATO inoltre che nonostante la zona sia servita dalla Pubblica Fognatura, la ditta ha ricevuto il parere negativo dall'Ente Gestore della fognatura (HERA Spa), motivato da un sovraccarico presso il depuratore finale, dovuto sia ai volumi scaricati che alla natura variabile e ai flussi disomogenei dello scarico. Per quanto concerne lo scarico su corpo idrico, la ditta ha ottenuto il nulla osta dall'Ente Gestore dello stesso (Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale)

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da Arpae - AAEME;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad Arpae sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario Arpae (deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 1502,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue industriali in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 606,00.
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4,1 pari a € 296,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 3,5,6,1 pari a € 600,00.

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae, è stato emesso e notificato direttamente alla società istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società Cooperativa Produttori Romagnoli Avicoli – Co.P.R.A. Soc.Coop Agricola (in sigla Co.P.R.A. Soc Coop Agr.), per l'esercizio dell'attività di raccolta, selezione e confezionamento uova svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale DEL-2024-103 del 08/10/2024 con cui è stato conferito all'ing. Leonardo Palumbo l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ora Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7/2026 del 28/01/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza dal 01/03/2026, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025 e confermato con Determinazione Dirigenziale n. DET-2026-144 del 26/02/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana, precedentemente denominata Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società Cooperativa Produttori Romagnoli Avicoli – Co.P.R.A. Soc.Coop Agricola (in sigla Co.P.R.A. Soc Coop Agr.) (C.F. 01785690403 e P.IVA 01785690403) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Imola, Via Umberto Terracini n. 13, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Arpae

Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	Arpae
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- *“Allegato A - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche”* di competenza di Arpae - AAEME con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *“Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006”* di competenza di Arpae - AAEME con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *“Allegato C - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico”* di competenza del Nuovo Circondario Imolese quale soggetto delegato dal Comune di Imola con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Nuovo Circondario Imolese ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Imola e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Arpae per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA METROPOLITANA

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

**Stabilimento Cooperativa Produttori Romagnoli Avicoli – Co.P.R.A. Soc.Coop Agricola (in sigla
Co.P.R.A. Soc Coop Agr.)
Comune di Imola (BO), via Umberto Terracini n. 13**

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui all'Art. 124 del D.Lgs.
152/2006 e della/e D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006**

1. Classificazione dello scarico

Scarico

Scarico in acque superficiali (Scolo Correcchiello – Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale) classificato come “scarico di acque reflue industriali”, costituito dall'unione della:

- *Rete di scarico delle acque reflue industriali originate dall'attività di raccolta, selezione e confezionamento uova e precisamente dalla rete di raccolta dove confluiscono le acque originate da: defangazione della centrale termica, spurgo della centrale frigorifera, spurgo del locale compressori, acque degli archi di disinfezione, acque di lavaggio interno dei locali, acque del locale lavaggio pallet, acque delle banchine di carico, acque di lavaggio dell'impianto resine usato per depurare l'acqua di pozzo. Detta rete a monte della confluenza con le altre reti di raccolta è munita di un pozzetto di prelievo e campionamento identificato con la sigla S1;*
- *Rete di scarico delle acque meteoriche non contaminate dei pluviali e dei coperti;*
- *Rete di raccolta delle acque meteoriche originate dai piazzali impermeabilizzati utilizzati come parcheggi per clienti e maestranze e per movimentazione delle operazioni di carico e scarico pertanto non soggette a contaminazione*

Le acque reflue industriali prima dello scarico nel corpo idrico sono preventivamente trattate mediante impianto biologico a fanghi attivi costituito da trattamenti di ossidazione, nitrificazione, denitrificazione e separazione a membrana (MBR). Prima dello scarico nello Scolo Correcchiello è, inoltre, previsto un sistema di disinfezione mediante acido peracetico.

Nonostante la zona sia servita dalla Pubblica Fognatura, la ditta ha ricevuto il parere negativo dall'Ente Gestore della fognatura (HERA Spa), motivato da un sovraccarico presso il depuratore finale, dovuto sia ai volumi scaricati che alla natura variabile e ai flussi disomogenei dello scarico. Per quanto concerne lo scarico su corpo idrico, la ditta ha ottenuto il nulla osta dall'Ente Gestore dello stesso (consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale).

2. Altri scarichi ed immissioni

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Dallo stesso stabilimento ha origine anche uno scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura originato dall'attività svolta nell'impianto il quale, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006, è sempre ammesso nel rispetto del Regolamento emanato dal soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera S.p.A. - Direzione Acqua).

3. Prescrizioni

- a) Il pozzetto di campionamento dello scarico S1 dovrà essere sempre accessibile e ispezionabile; il prelievo dell'acqua, dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Manuale UNICHIM - Quaderno n. 92/1977 tale da consentire il prelievo dell'acqua per caduta e dovrà essere identificato. Dovrà altresì essere posizionato a valle dell'impianto di depurazione MBR e prima del recapito finale (Scolo Correcchiello), affinché si possano misurare e analizzare le acque effettivamente scaricate.
- b) Lo scarico S1 nel punto di controllo parziale, prima dell'unione con le altre reti interne dovrà rispettare i limiti di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 per i seguenti parametri: PH, COD, BOD 5 , AZOTO AMMONIACALE, AZOTO NITROSO, AZOTO NITRICO, CLORURI, SOLFATO, FOSFORO TOTALE, TENSIOATTIVI, SOLIDI SOSPESI TOTALI E IDROCARBURI TOTALI.
- c) Dovrà essere previsto un autocontrollo semestrale allo scarico S1 e gli esiti analitici dovranno essere resi disponibili agli organi di controllo.
- d) Dovrà essere mantenuto in funzione il sistema di disinfezione finale dei reflui.
- e) Venga mantenuto un autocontrollo periodico sul sistema di filtrazione meccanica (impianto a membrane MBR) e sul sistema di disinfezione finale.
- f) A monte della vasca di laminazione dovrà essere installata una saracinesca idonea a intercettare il deflusso delle acque in ingresso alla vasca medesima in caso di eventi incidentali o sversamenti accidentali occorsi sui piazzali esterni.
- g) Tutti i punti di scarico, in particolare gli scarichi in uscita dalla vasca di laminazione e lo scarico S1 delle acque reflue industriali, dovranno essere identificati mediante vernice indelebile o apposita cartellonistica.
- h) L'impianto di depurazione biologico a fanghi attivi a biomassa sospesa integrato con la tecnologia MBR sia mantenuto in massima efficienza e i fanghi di supero vengano gestiti come rifiuto. La documentazione dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.
- i) I volumi di prelievo stabiliti dall'atto autorizzativo per i prelievi da pozzo dovranno essere rigorosamente rispettati. Sarà necessario mantenere in funzione il contatore volumetrico a servizio del pozzo al fine di assicurare la registrazione dei dati di prelievo su apposito registro interno per i controlli da parte degli organi competenti.
- j) Il fosso stradale a cielo aperto che raccoglie i reflui depurati dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di manutenzione e pulizia al fine di evitare la formazione di ostruzioni e zone di ristagno dei reflui e consentire il regolare deflusso delle acque scaricate;
- k) Sulle aree esterne non devono esserci depositi di materie prime o rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne scoperte sia realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

- l) Tutti i rifiuti dovranno essere stoccati in deposito temporaneo in contenitori chiusi e, nel caso di rifiuti liquidi, dotati di bacino di contenimento. L'area di deposito dovrà essere opportunamente contrassegnata ed il rifiuto identificato con cartello indicante il relativo codice EER.
- m) sia conservata idonea documentazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati, da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
- n) Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'Ente / dal Soggetto gestore del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dallo stabilimento, con specifici atti di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.
- o) Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
- p) Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
- q) Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dello stabilimento, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
- r) Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio (agli atti di ARPAE al PG/2026/27313 del 12/02/2026) di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica" datata 22/01/2026 (agli atti di ARPAE al PG/2026/27313 del 12/02/2026).
 - "All.5 - Planimetria Rete Fognaria" in scala 1:500 e datata Gennaio 2026 (agli atti di ARPAE al PG/2026/27313 del 12/02/2026)
 - "Relazione tecnica" datata XX/XX/20XX (agli atti di Arpae con PG/2026/72608 del 21/04/2026).
 - "All.5 - Planimetria Rete Fognaria" in scala 1:500 e datata Aprile 2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/72608 del 21/04/2026)

Pratica Sinadoc n. 7134/2026

Documento redatto in data 22/06/2026

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale

Stabilimento Cooperativa Produttori Romagnoli Avicoli – Co.P.R.A. Soc.Coop. Agricola (in sigla

Co.P.R.A. Soc. Coop. Agr.)

Comune di Imola (BO), via Umberto Terracini n. 13

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di *raccolta, selezione e confezionamento uova* svolta dalla società Co.P.R.A. Soc. Coop. Agr. nello stabilimento sito in Comune di Imola, via U. Terracini n. 13, secondo le seguenti prescrizioni.

Si specifica che nel presente Allegato con "Autorità Competente" si intende Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana (Arpae - AAEME) e con "Autorità Competente per il Controllo" si intende Arpae - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana (Arpae - APAM) - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto competente.

1. Emissioni in atmosfera autorizzate

- a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E1 (provenienza: depallettizzazione - inscatolamento)

Portata massima	28000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche.

Il sistema di abbattimento dovrà essere dotato di apparecchiatura per il controllo della pressione differenziale del letto filtrante per la verifica del grado di intasamento del materiale di riempimento.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E2 (provenienza: sala lavaggio)

Portata massima	5000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili (espressi come C-org totale)	50	mg/Nm ³
Sostanze Alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Fosfati (come PO ₄ ³⁻)	5	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

2. Altre emissioni in atmosfera

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine le seguenti emissioni in atmosfera:

- a) Il punto di **EMISSIONE C1** (provenienza: bruciatore/impianto termico a metano < 1 MW) non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, in quanto elencato alla lettera dd) della Parte I dell'Allegato IV della Parte Quinta del D.Lgs. medesimo.

3. Utilizzo di sostanze pericolose ai sensi dell'art 271, comma 7-bis, del D.Lgs 152/2006

- a) Viste le schede di sicurezza agli atti, si ritiene necessario che la società Co.P.R.A. Soc. Coop. Agr. provveda ad inviare ad Arpae - AAEME e ad Arpae - APAM, **entro il termine ultimo del 30/06/2027**, una relazione ai sensi dell'art. 271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006¹ con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
- b) Successivamente, la medesima relazione dovrà essere inviata a questa Arpae ogni cinque anni o a seguito di una modifica di classificazione delle sostanze in uso.

4. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da

¹ Sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach)

evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

5. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempi di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo.
- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posti a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posti a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

6. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5m e < 15m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota ≥ 15m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;

- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

7. Metodi di misura, campionamento ed analisi

- a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzati i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*) ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Polveri totali (PTS) o materiale particolato	UNI EN 13284-1:2017 (*) UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico) Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissione assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

- b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
- c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente, sentita l'Autorità Competente per il Controllo e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

8. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

9. Messa in esercizio e messa a regime

- a) In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente, all'Autorità Competente per il Controllo e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
1. per i punti di emissione E1 ed E2 la data di messa in esercizio dell'impianto/dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 2. i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1 ed E2, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.
- b) Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.
- c) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- d) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
- e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

10. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

- a) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da Arpae - APAM, firmate dal Responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- b) È facoltà della società in oggetto la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La società in oggetto è comunque tenuta a fornire copia cartacea del

registro su richiesta degli enti di controllo.

- c) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore dello stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente e all'Autorità Competente per il Controllo l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la società in oggetto di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- d) Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente e all'Autorità Competente per il Controllo della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- e) Nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

11. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n.

152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente e all'Autorità Competente per il Controllo, entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo, per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di Arpae con PG/2026/27313 del 12/02/2026 e con PG/2026/72608 del 21/04/2026).

Pratica Sinadoc n. 7134/2026

Documento redatto in data 22/06/2026

Autorizzazione Unica Ambientale

Stabilimento Cooperativa Produttori Romagnoli Avicoli – Co.P.R.A. Soc.Coop Agricola (in sigla

Co.P.R.A. Soc Coop Agr.)

Comune di Imola (BO), via Umberto Terracini n. 13

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione acustica datata 27/01/2026 presentata dalla società Co.P.R.A. Soc Coop Agr. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 per l'attività di *raccolta, selezione e confezionamento uova* svolta nello stabilimento sito in Comune di Imola, via U. Terracini n. 13.
- Visto il parere acustico favorevole di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura-Imola PG/2026/87876 del 13/05/2026.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Imola con Atto n. 743 del 18/05/2026.

2. Prescrizioni


- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Imola con nulla osta acustico Atto n. 743 del 18/05/2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/90396 del 18/05/2026), acquisito il supporto tecnico di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura-Imola PG/2026/87876 del 13/05/2026. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Elaborato "Documentazione previsionale di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 21/01/2026 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Co.P.R.A. Soc Coop Agr. relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE al PG/2026/27313 del 12/02/2026)
- Documentazione integrativa in materia di acustica (agli atti di Arpae con PG/2026/72608 del 21/04/2026)

Pratica Sinadoc n. 7134/2026

Documento redatto in data 22/06/2026



**NUOVO
CIRCONDARIO
IMOLESE**

SUAP ASSOCIATO

Atto n. 743 del 18/05/2026

**OGGETTO: AUA - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE IMPATTO ACUSTICO
- CO.P.R.A. SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA - VIA TERRACINI 13 - IMOLA**

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

- i Comuni di Borgo Tossignano (con deliberazione C.C. n. 36 del 5/10/2023), di Casalfiumanese (con deliberazione C.C. n. 60 del 27/09/2023), di Fontanelice (con deliberazione C.C. n. 35 del 19/10/2023), il Comune di Imola (con deliberazione C.C. n. 186 del 14/12/2023) e il Comune di Castel del Rio (con deliberazione C.C. n. 42 del 27/12/2023) hanno approvato le convenzioni per la gestione in forma associata del SUAP e delle attività inerenti i progetti europei e la promozione del territorio/attrazione di investimenti con decorrenza 1 gennaio 2024;

- il Nuovo Circondario Imolese a sua volta, con deliberazione dell'Assemblea n. 55 del 22 dicembre 2023, ha approvato le convenzioni per la gestione in forma associata del SUAP e delle attività inerenti i progetti europei e la promozione del territorio/attrazione di investimenti;

- con decreto del Presidente del Nuovo Circondario Imolese n. 265 del 03/03/2025 è stato conferito alla Dott.ssa Federica Degli Esposti l'incarico di direzione dell'Area Sviluppo Economico e Turistico e Progetti Europei all'interno della quale è collocato il Servizio Sviluppo Economico del Territorio – Suap associato;

VISTA l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata, al Prot. Gen. n. 2738 del 06/02/2026, dal procuratore speciale incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della ditta CO.P.R.A. Società Cooperativa Agricola (C.F. 01785690403) con sede legale in Cesena via Cavecchia 75, per l'impianto sito in Comune di Imola via Terracini 13;

VISTE le integrazioni documentali presentate al Prot. Gen. 9369 del 20/04/2026;

VISTO il parere favorevole condizionato, rilasciato da Arpaè Distretto Pianura Imola - sede di Imola con comunicazione Prot. 13/05/2026.0087876.U, acquisita al Prot. Gen. 11790 del 14/05/2026, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;

VISTO il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

VISTO il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Dirigente firmataria dell'atto;

DATO ATTO che con il presente atto la sottoscritta dichiara di non essere in situazioni di incompatibilità, inconfiribilità, astensione e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione al presente procedimento;

**RILASCIA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI**

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all’istanza di A.U.A. citata in premessa, per l’impianto CO.P.R.A. Società Cooperativa Agricola, sito in Comune di Imola via Terracini 13, così come indicato da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna - Distretto Pianura Imola nella comunicazione Prot. 13/05/2026.0087876.U, pervenuta al Prot. Gen. 11790 del 14/05/2026, sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Li, 18/05/2026

la Dirigente
Federica Degli Esposti
(atto sottoscritto digitalmente)

Sinadoc n. 7134/26

Comune di Imola

[Pec: comune.imola@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.imola@cert.provincia.bo.it)

Nuovo Circondario Imolese

Servizio Sviluppo Economico

del Territorio - Suap

[Pec: suap@pec.nuovocircondarioimolese.it](mailto:suap@pec.nuovocircondarioimolese.it)

Alla AAEME di Arpae

Unità AUA e Acque Reflue

c.a. Siro Albertini

trasmessa via PEC

OGGETTO: DPR n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta Cooperativa Produttori Romagnoli Avicoli - in sigla CO.P.R.A. Società Cooperativa Agricola.

Stabilimento: Comune di Imola (BO) - via Terracini n.13

Richiedente: Marco Dellabartola in qualità di presidente del consiglio di amministrazione.

Attività: centro di selezione, conferimento e confezionamento uova.

Contributo Tecnico ARPAE per la MATRICE ACUSTICA

A seguito della documentazione integrativa pervenuta da codesta Amministrazione in data 21/4/2026 assunta agli atti Arpae con atto PG/2026/72608, visto il documento prodotto dalla ditta CO.P.R.A. Soc. Coop. Agr. si esprimono le seguenti valutazioni.

Trattasi di unica relazione tecnica in cui sono inserite le valutazioni integrative per la matrice scarichi idrici, emissioni in atmosfera e matrice rumore. Nel documento integrativo oltre ad essere allegati i certificati di taratura della catena strumentale utilizzata, così come richiesto da questo Ufficio nel documento di richiesta integrazioni del 23/3/2026 (PG/2026/57252), viene anche dato riscontro all'ulteriore richiesta formulata da Arpae, ovvero: *"al fine di valutare gli impatti acustici prodotti dalle sorgenti sonore attive H24 e della viabilità degli automezzi in entrata e uscita all'impianto, sia in periodo diurno che notturno, si chiede di stimare anche i livelli sonori generati dall'unione di tutte le sorgenti sonore identificate con il traffico indotto H24, al fine della verifica dei limiti assoluti di immissione e del criterio differenziale per entrambi i periodi di riferimento, ponendo attenzione nello specifico agli impatti prodotti ai ricettori identificati come civili abitazioni presenti nell'intorno dei confini aziendali"*.

Nel merito della richiesta Arpae di *'omissis ...valutare gli impatti acustici prodotti dalle sorgenti sonore attive H24 e della viabilità degli automezzi in entrata e uscita all'impianto, sia in periodo diurno e notturno omissis'* il tecnico estensore della relazione integrativa dichiara che: *"Preliminarmente si ritiene utile segnalare che il valore limite differenziale non risulta applicabile per le infrastrutture stradali, come indicato all'art. 4 comma 3 del DPCM 14/11/97. Poiché il traffico veicolare interno allo stabile risulta di fatto circolante su una strada, seppur privata, non facendo distinzione tra strada privata o pubblica il suddetto DPCM, si ritiene ragionevole non dover assoggettare il traffico veicolare al limite differenziale ma solo al limite assoluto di immissione come già verificato"*.

Nonostante tale premessa, il tecnico ha provveduto comunque a rispondere al quesito, caratterizzando meglio la sorgente sonora rispetto a quanto precedentemente indicato, in quanto la stima precedentemente eseguita aveva per finalità la verifica del limite previsto dal decreto strade DPR 142/04, che all'interno della fascia di pertinenza stradale obbliga al rispetto dei limiti di zona indicati nella classificazione acustica comunale e che comunque tale verifica aveva già dato esito positivo, visto il modesto contributo sonoro generato dal flusso di traffico, nel contesto valutato che risulta discontinuo e modesto in volume.

Rispetto a quanto valutato nel documento integrativo, si fa presente che nella richiesta formulata da Arpae, indipendentemente dalla verifica della compatibilità acustica del traffico indotto creato dall'attività aziendale in conformità a quanto prevede il DPR 142/04, il riferimento era al traffico indotto con le movimentazioni in entrata ed uscita all'impianto, costituite anche dalla movimentazione con muletti e/o il carico e scarico merci, causa anch'esso di inquinamento acustico (ad esempio i cicalini degli automezzi quando operano in retromarcia adottati per la sicurezza dei lavoratori). Tale rumore prodotto non è soggetto ai limiti del DPR 142/04 bensì alle normative quali la Legge 447/1995 che stabilisce i principi per la tutela dell'ambiente abitativo ed esterno e del DPCM 14/11/1997 che definisce i limiti di emissione (sorgente) ed immissione (ricettore). Infatti la richiesta Arpae deriva dal fatto che dalle valutazioni riportate nello studio di impatto acustico, redatto dalla società 'Libra Ravenna Srl' a firma del Dr. Pavan Marco, Tecnico competente in acustica (num. Enteca 5177), era evidente che alla *'Tabella 5 - principali sorgenti sonore previste presso l'attività in esame'* le sorgenti sonore indicate come:

- *S4 baia di carico/scarico (spedizione prodotti)* operano in orario notturno dalle ore 18.00 alle ore 8.00,
- *S15 parcheggio camion* operano H 24.

Anche altre sorgenti sonore, riportate nella medesima tabella, hanno un funzionamento in continuo H24 (camino di lavaggio, locale compressori, locale trattamento acqua, locale trasformazione C1, cabina trasformazione C3, UTA 1-2-3-4, pompa di calore) e pertanto sommate tra loro e unitamente alla viabilità interna al confine aziendale, possono essere fonte di immissioni sonore nel contesto territoriale in cui insiste la ditta, soprattutto nel periodo notturno, ove le altre attività limitrofe risultano non funzionanti ed il traffico lungo le strade limitrofe si riduce notevolmente.

Nelle conclusioni riportate nel documento integrativo vengono riportate le tabelle aggiornate per la verifica dei valori limite in cui sono evidenziate i contributi sonori delle sorgenti sonore sommate ai contributi sonori del traffico, per i quali il TCA dichiara che nella configurazione di progetto risultano rispettati i limiti assoluti di immissione e differenziali presso tutti i ricettori individuati per entrambi i periodi di riferimento.

Alla luce di quanto sopra, si esprime un **PARERE FAVOREVOLE** al nulla osta acustico a condizione che:

- entro giorni 60 dall'ottenimento della modifica di atto AUA, nonché dalla messa a regime ed esercizio di tutte le emissioni in atmosfera, dovrà essere effettuato un collaudo acustico post operam, finalizzato alla verifica del rispetto dei valori assoluti di immissione per la Classe di appartenenza e dei limiti differenziali presso i ricettori presenti.

- Visto che le lavorazioni della ditta CO.P.R.A. soc.coop.agr. saranno svolte anche in orario notturno, la caratterizzazione del clima e degli impatti acustici imputabili alle attività aziendali (esempio viabilità di muletti, operazioni sui piazzali di carico/scarico, funzionamento di sistemi di allarme per la sicurezza degli operatori es. cicalini di retromarcia automezzi) dovrà essere valutata con misure strumentali da eseguire presso i ricettori (civili abitazioni) così come spazi occupati da persone, esempio uffici antistanti, misurando il rumore residuo (considerando possibilmente periodi di morbida) ed il rumore ambientale in prossimità degli stessi, qualora risultasse impossibile accedere all'interno dei locali.

Si precisa che in base alle 'Linee Guida Arpae, n. DET-2016-396 del 10/5/2016', non è accettabile una attenuazione del rumore esterno-interno a finestre aperte, con decurtazioni maggiori a 3 dB(A) del livello stimato in facciata.

- Se dall'analisi dei risultati del collaudo emergano criticità, l'attestazione circa il rispetto dei valori limite per livelli di immissione e del differenziale, dovrà riportare i livelli sonori prima e dopo l'inserimento degli interventi di mitigazione acustica che si rendessero necessari per il rientro dei livelli sonori nei limiti di legge.

Si fa presente che in fase di esercizio degli impianti dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante e sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici.

Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.

Istruttoria eseguita dai TCA Barbara Sotto Corona.

L'Incarico di Funzione del Distretto di Pianura - Imola
Dott.ssa F. Forti

(Documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.